



DAOS

La sicurezza al tuo servizio



# Verifiche attrezzature di lavoro

Sulle attrezzature di cui all'ALEGATO VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i Datori di Lavoro hanno l'obbligo di richiedere verifiche ispettive che possono essere svolte da parte di Enti Pubblici (INAIL, ASL o ARPA) oppure da un Soggetto Abilitato privato.

Garantire che le attrezzature di lavoro fornite ai propri lavoratori siano costantemente in sicurezza è un **obbligo del Datore di Lavoro**. La mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla legge può comportare **gravi danni** sugli impianti e sulle persone, oltre che **sanzioni**, sia civili che penali, per il Datore di Lavoro e la disposizione del fermo impianti. Inoltre il corretto funzionamento delle attrezzature rappresenta un elemento essenziale nel processo di ottimizzazione dei profitti di impresa.

## Quali sono le attrezzature da sottoporre a verifica?

Tutte le attrezzature di seguito indicate seguendo la classificazione definita dal D.M. 11 Aprile 2011:



Gruppo SC

- Apparecchi fissi, mobili e trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg;
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Idroestrattori a forza centrifuga



Gruppo SP

- Scale aeree ad inclinazione variabile
- Ponti mobili sviluppati su carro ad azionamento motorizzato
- Ponti mobili sviluppati su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- Ponti sospesi e relativi argani
- Piattaforme di lavori autosollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere



Gruppo GVR

- Attrezzature a pressione
- Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
- Generatori di vapore d'acqua
- Generatori di acqua surriscaldata
- Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
- Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso
- Insiemi

La legge n. 98/2013 ha introdotto significative modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di verifiche sulle attrezzature di lavoro:

## **PRIMA VERIFICA**

Il testo riformulato stabilisce che per la **prima verifica** il Datore di Lavoro si avvale dell'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta.

Decorso il termine di 45 giorni - senza che l'INAIL abbia effettuato la prima verifica - il Datore di Lavoro potrà rivolgersi **direttamente** ai Soggetti Pubblici o **Privati Abilitati**.

## **VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA (PERIODICHE)**

Per quanto riguarda le verifiche successive alla prima (PERIODICHE), con le modifiche apportate all'Art. 71 del D.Lgs n. 81/08, è data libera scelta al Datore di lavoro di rivolgersi all'ASL o all'Arpa (ove operativa in materia), oppure **direttamente ad un Soggetto Abilitato Privato**.

Daos srl - Via Del Carroccio n. 4 - 22063 – Cantù (CO)

Cell. + 39 339-36.98.755

Pec daosrsl@legalmail.it

P.IVA e CF: 03450220136 Numero REA: CO – 315410

Art. 71 D.Lgs n. 81/08 Soggetto Abilitato con Decreto Dirigenziale 22.01.2014 - G.U. n. 21 del 27.01.2014

DPR 462/01 Organismo Abilitato con Decreto Ministeriale del 12.10.2015 – G.U. n. 258 del 05.11.2015

